

COMUNE DI CRESPINO

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento devono intendersi applicabili le norme vigenti.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'irpef è il Comune di Crespino, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Articolo 3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'irpef sono tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Crespino alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, così come stabilito dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 4

Determinazione dell'aliquota

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'irpef è variata per l'anno 2007 nella misura di 0,4 punti percentuali.

2. Gli anni successivi l'aliquota può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come stabilito dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 5

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'irpef è effettuato direttamente al comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs.n. 28 settembre 1998, n. 360.

3. L'aliquota per la determinazione dell'acconto è quella stabilita nella misura determinata per l'anno di riferimento se la pubblicazione della deliberazione è effettuata entro il 15 febbraio dell'anno stesso, altrimenti si farà riferimento a quella deliberata per l'anno precedente.

Articolo 6
Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, sia in acconto sia a saldo, dell'addizionale comunale all'irpef, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, nonché gli interessi stabiliti dalla legge per omesso, insufficiente o tardivo versamento.

Articolo 7
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.